CAMERA DEI DEPUTATI N. 3610-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **TAMBRONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(BOSCO)

alla Presidenza il 1° febbraio 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961

Presentata alla Presidenza il 3 luglio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Mi sia soltanto consentito richiamare alla vostra attenzione gli stretti legami che uniscono la nostra cultura a quella argentina per sottolineare la particolare importanza dell'accordo tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961 per la cui esecuzione siamo chiamati ad approvare la relativa ratifica.

L'accordo, inoltre, permette di risolvere numerosi e svariati problemi nel settore culturale connessi con la nostra emigrazione in Argentina, Paese nel quale il contributo italiano è stato ed è così sensibile in tutti i campi di attività.

Quanto all'esame particolare dei singoli articoli si può osservare che l'articolo 1 dell'accordo prevede la concessione da ciascuna Parte contraente di ogni facilitazione per la creazione, il funzionamento e lo sviluppo nel proprio territorio di istituzioni culturali dell'altra Parte la cui attività permetta di rendere più intense e feconde le relazioni letterarie, artistiche, scientifiche e tecniche già esistenti fra i due Paesi, mediante corsi di insegnamento, conferenze, concerti, manifestazioni d'arte, servizi di biblioteca, filmoteca e permetta che persone fisiche o giuridiche le sovvengano con mezzi finanziari o di altra natura. Occorre qui ricordare che attualmente funzionano in Argentina un Istituto di cultura italiano, una ventina fra scuole italiane e corsi sussidiati di lingua italiana, nonché venti fra comitati e sezioni della Società « Dante Alighieri ».

Se consideriamo l'importanza che ha avuto in passato e tutt'oggi conserva la corrente migratoria italiana verso l'Argentina non si può fare a meno di notare una certa carenza da parte italiana nelle istituzioni atte a diffondere la nostra cultura e v'è da augurarsi che questo accordo serva a colmare questa lacuna ed a stabilire un equo rapporto fra volume della nostra emigrazione e mezzi per la diffusione della cultura italiana in Argentina.

L'articolo 2 precisa le facilitazioni fiscali da accordare alle istituzioni culturali stesse.

L'articolo 3 prevede che le due Parti favoriranno, presso le proprie Università e Istituti superiori, l'insegnamento della lingua, della letteratura, della storia e dell'arte dell'altro Paese. Il Governo italiano raccomanderà che nell'insegnamento della lingua e della letteratura spagnola presso le cattedre esistenti sia dato particolare rilievo alla letteratura argentina, che ha ormai assunto un'autonomia e un interesse degni del grande Paese sud-americano.

L'articolo 4 interessa in modo particolare le nostre correnti migratorie in Argentina. In base ad esso saranno infatti riconosciuti i certificati di studi parziali svoltisi in uno dei due Paesi, ai fini del loro proseguimento nell'altro.

Inoltre le parti contraenti si impegnano, in vista della sua regolamentazione, ad esaminare in sede di Commissione mista (articolo 10), il riconoscimento reciproco dei titoli di studio secondari in ogni ordine e grado. Verrà analogamente promosso il riconoscimento dei titoli di studio superiori.

Infine verranno equiparati, a tutti gli effetti, i titoli di studio rilasciati dagli Enti scolastici riconosciuti da una delle Parti e funzionanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio relativi si conformino ai regolamenti vigenti (articolo 5).

Corsi speciali, resi necessari da esigenze migratorie, saranno agevolati in base all'articolo 6.

L'articolo 7 dispone che la feconda tradizione dei contatti fra Università italiane e argentine venga incoraggiata mediante scambi di professori, di conferenzieri, di pubblicazioni e di borsisti. Il Governo italiano, nel 1961, ha già concesso 18 borse di studio a studenti argentini.

L'articolo 8 prevede una serie di iniziative e di mezzi volti a facilitare una migliore conoscenza nei due Paesi delle rispettive culture, mediante la diffusione dei libri, le mostre d'arte, d'artigianato e dell'editoria, le esposizioni scientifiche, le manifestazioni teatrali e musicali, le trasmissioni radiotelevisive e di scambi di film culturali. Sebbene in tali settori gli scambi fra i due Paesi siano già fiorenti e in continuo sviluppo, l'Accordo vale, comunque, ad impegnare i due Governi a favorire e incrementare ulteriormente tali iniziative.

L'articolo 9 riguarda gli scambi nel settore sportivo.

L'articolo 10 infine stabilisce, come in tutti gli altri Accordi analoghi, la formazione di una Commissione Mista destinata a facilitare l'esecuzione dell'Accordo, a studiare e promuovere tutte quelle iniziative che permetteranno una sempre più stretta collaborazione culturale tra l'Italia e l'Argentina.

TAMBRONI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Argentina concluso a Buenos Aires il 12 aprile 1961.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.